

**COMUNE DI SCHEGGINO**

**Provincia di Perugia**

**REGOLAMENTO**

**PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA**

(Approvato con deliberazione Consiglio comunale n--- del ---)

**Indice**

**PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Fonti normative

Art. 3 – Definizioni

**TOPONOMASTICA**

Art. 4 – Aree di Circolazione

Art. 5 – Competenze

Art. 6 – Criteri per la denominazione delle aree di circolazione

Art. 7 – Diritto di iniziativa

Art. 8 – Targhe viarie

Art. 9 – Adempimenti dell’Anagrafe

Art. 10 – Stradario

**NUMERAZIONE CIVICA**

Art. 11 – Attribuzione

Art. 12 – Numerazione civica all’interno dei centri abitati

Art. 13– Numerazione civica fuori dei centri abitati

Art. 14 – Numeri civici per futuri accessi

Art. 15 – Tipologia accessi

Art. 16 – Soppressione numeri civici

Art. 17 – Oneri

Art. 18 – Richiesta numerazione interna

Art. 19 – Numerazione interna

Art. 20 – Obblighi

Art. 21 – Caratteristiche della targhetta della numerazione civica esterna e/o interna

**DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 22 – Spese

Art. 23 – Copertura finanziaria

Art. 24 – Divieti

Art. 25 – Sanzioni – Vigilanza

Art. 26 – Aggiornamento

**PRINCIPI GENERALI**

**Articolo 1 – Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle normative nazionali in materia, la denominazione delle aree di circolazione, l’attribuzione della numerazione civica e di quella interna, l’intitolazione degli edifici pubblici o di parte di essi, la dedica di monumenti, di lapidi o altri ricordi permanenti.

**Articolo 2 - Fonti normative**

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia e nello specifico:

- R.D.L. 10.05.1923, n. 1158, convertito senza modifiche nella L. 17.04.1925, n. 473;

- L. 23.06.1927, n. 1188 “Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei”;

- l’art. 10, comma primo, L. 24.12.1954, n. 1228 “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”;

- Regolamento Anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. 30.05.1989, n. 223 “Nuovo Regolamento Anagrafico”;

- Istat Anagrafe della popolazione – Metodi e norme Serie B n. 29/1992 e successive modifiche e integrazioni;

- Istat “Istruzioni per l’ordinamento ecografico - Aggiornamento al 1° Agosto 2018”

- Le circolari del Ministero dell’Interno.

2. Si intendono recepite le modificazioni o integrazioni che saranno rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia che permettano la immediata applicazione senza far luogo ad altri provvedimenti.

**Articolo 3 – Definizioni**

1. Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o privato, aperto al pubblico, destinato alla viabilità (pedonale, ciclabile e veicolare).

2. Il Toponimo è il nome del luogo o località e la Toponomastica è lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell’uso, mentre l’onomastica è lo studio dei nomi propri di persona o dei nomi di luogo di una determinata area.

**TOPONOMASTICA**

**Articolo 4 – Aree di circolazione**

1. L’Amministrazione provvede alla denominazione di tutte le Aree di circolazione, aperte al pubblico, anche se di proprietà privata, al fine di agevolare la regolare circolazione viaria e il controllo del territorio comunale.

2. L’iscrizione di una strada privata nell’elenco delle vie comunali ha mero valore dichiarativo e non costitutivo

3. L’attribuzione della denominazione non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell’Amministrazione della gestione o della proprietà dell’area di circolazione e risponde esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico.

**Articolo 5 – Competenze**

1. Spetta alla Giunta comunale l’attribuzione della denominazione dei luoghi e delle aree di circolazione, compresi i parchi e i giardini, le strutture e gli edifici pubblici e la decisione della collocazione di monumenti, lapidi, cippi e analoghi manufatti a ricordo, collocati in spazi e aree pubbliche, ovvero private a uso pubblico o comunque prospicenti le aree di circolazione di cui all’art. 41 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, anche se apposti su edifici di proprietà privata.

2. Il Sindaco assicura la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici, sotto la vigilanza del Prefetto e in base alle direttive impartite dall’Istat

3. E’ compito dell’Ufficio Anagrafe studiare e proporre, con le procedure di cui al presente regolamento, all’esame della Giunta comunale l’aggiornamento dell’onomastica stradale.

4. Ogni proposta di denominazione deve essere corredata da una relazione che espliciti le ragioni della proposta, dalla biografia se la proposta riguarda una persona fisica e da altra eventuale documentazione comprovante le ragioni espresse nella relazione.

5. Gli atti attuativi delle previsioni di Piano Regolatore Generale, sue varianti o piani particolareggiati che riguardino nuove edificazioni nonché aree di circolazione in corso di modifica del tracciato, devono essere trasmesse, unitamente alla cartografia tecnica relativa all’Ufficio Anagrafe affinché provveda per la denominazione di dette aree.

6. Le attività di natura tecnico-operativa relative alla numerazione civica e all’apposizione delle targhe viarie e degli indicatori della numerazione civica vengono svolte dall’Area tecnica, ma possono essere affidati anche a soggetti esterni all’Amministrazione comunale, fermo restando l’attività di controllo e coordinamento in capo all’Ufficio Anagrafe.

**Articolo 6 – Criteri per la denominazione delle aree di circolazione**

1. Ogni Area di circolazione è distinta dal toponimo stradale, costituito dalla denominazione urbanistica generica (DUG) che identifica la tipologia dell’area (via, piazza, passaggio, salita, ecc.) e dalla denominazione ufficiale, che può comprendere eventuali complementi alla denominazione (per es. titoli onorifici per i nomi propri o preposizioni non strettamente legate alla denominazione del toponimo, come di, delle, dei, ecc.). Il toponimo delle aree di circolazione deve essere registrato per esteso, completo, distanziando le parole con un solo spazio, senza abbreviazioni, elementi puntuali segni di punteggiatura e con caratteri maiuscoli a prescindere da come la denominazione è riportata nelle relative delibere comunali. Le aree di circolazione che riportano date o parte di esse espresse in numeri romani (IV novembre) oppure composte solo da giorno e mese (2 giugno), nella denominazione vanno esplicitati in lettere se assente l’anno (QUATTRO NOVEMBRE, DUE GIUGNO); mentre vanno indicati con numeri arabi se è presente l’anno (es. 18 AGOSTO 1944).

2. La titolazione delle aree di circolazione nello stradario è effettuata secondo le seguenti regole:

- le aree di circolazione intitolate a persone riportano per esteso il nome proprio, senza abbreviazioni e sono elencate in ordine alfabetico di cognome (es.: Via Giacomo Matteotti è riportata nell’elenco come Matteotti…);

- per i cognomi contenenti particelle di inizio (Di Vittorio, ecc.) l’elencazione tiene conto della particella come parte integrante del cognome; se la particella precede un sostantivo (delle Torri Cimate, della Rinfusola, ecc.) la stessa non viene considerata;

- le aree di circolazione intitolate a nomi di santi sono elencate come se il termine San, Sant’, Santo/a facesse parte integrante del nome (Santa Chiara).

- le aree intitolate a date sono elencate come tutte scritte in lettere (Quattro Novembre, Diciassette Marzo)

3. Prima di ogni altra attribuzione di un nuovo onomastico, deve essere rispettata la toponomastica esistente nei documenti storici o nella memoria e deve essere verificata l’esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate tra gli abitanti nella zona, anche se ciò non ha valore vincolante.

4. Nella denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere la tutela dei toponimi dei luoghi consistente nel mantenimento dei toponimi antichi e della toponomastica orale si attua sulla base di prove sia documentali che testimoniali. In particolare vengono osservati i seguenti criteri:

a) prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo sia rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, sia verificata l’esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona;

b) i nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati al capoluogo ed al suo territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione sia indicativa dell’interesse della comunità;

c) non sia data la stessa denominazione ad aree di circolazione diverse (via, largo e vicolo) onde eliminare possibili confusioni (es. Via Guglielmo Marconi e Piazza Guglielmo Marconi, ecc.);

d) non vengano apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, se non in casi eccezionali, al fine di non variare l’assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici e non arrecare disagi ai cittadini e danni economici alle attività ivi insediate.

5. La disposizione di cui al punto d) non è operante nel caso di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che successivamente alla prima denominazione abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o che creino problemi di individuazione per i cittadini e comunque sempre nel rispetto di quanto disposto in materia dal R.D.L.10.05.1923 n. 1158 e dalla Legge 23.06.1927, n.1188.4. Altre deroghe al punto d), comunque esclusi i toponimi di valore storico, dovranno essere ampiamente motivate.

6. Nel rispetto della vigente normativa non si possono attribuire denominazioni corrispondenti a nomi di persone che siano decedute da meno di 10 (dieci) anni, fatta salva la facoltà del Prefetto di consentire la deroga in casi eccezionali, mentre per cambiare un toponimo occorre l’approvazione preventiva della Deputazione di storia patria e della soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici e del Prefetto.

**Articolo 7 - Diritto di iniziativa**

1. Le richieste di denominazione possono essere avanzate da:

Sindaco- Consiglieri comunali- Enti pubblici o privati- Associazioni a carattere nazionale o locale- Partiti politici - Istituti- circoli- Organizzazioni sindacali- Comitati- gruppi e singoli cittadini.

2. Le richieste medesime possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando al Comune di determinare a quale area di circolazione attribuirlo, oppure specifiche se comprensive di tale determinazione.

3. In ambedue i casi, chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una esauriente relazione che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area e illustri gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza tenendo sempre conto dei criteri previsti dall'art.6 del presente regolamento.

**Articolo 8 - Targhe viarie**

1. Il Comune provvede all’apposizione di idonee targhe indicanti la denominazione delle aree di circolazione. La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente, con le caratteristiche previste dal Codice della Strada:

-La targa può essere, posizionata a muro o su apposite paline, di tipo tradizionale, mono-facciale, in materiale lapideo omogeneo (preferibilmente travertino) e scritta nera.

-Nei nuclei storici la targa può essere di tipo tradizionale, mono-facciale, in materiale resistente preferibilmente di ceramica bianca e scritta blu.

2. Sulle targhe sono ammesse le abbreviazioni se la lunghezza della denominazione compromette la leggibilità. La targa può contenere l’indicazione dei numeri civici nel caso di case sparse o di accessi indiretti non visibili dall’area di circolazione e comunque tutte le volte in cui serva per agevolare la ricerca del numero civico.

3. Le targhe vengono apposte a cura dell’ufficio tecnico del Comune:

- per ciascuna strada, ove possibile ai due estremi e sul lato sinistro di chi vi entra, all’altezza minima di 2 mt. dal suolo; è facoltativa l’apposizione di targhe ripetitrici ad ogni incrocio.

- per ciascuna piazza a sinistra di chi vi entra dalla principale strada che vi dà accesso.

4. Le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati o su appositi sostegni (pali ecc.) nel posto più idoneo per un’agevole individuazione e per una facile lettura.

**Articolo 9 –Adempimenti dell’Anagrafe**

L’Anagrafe trasmette ai cittadini residenti ed alle aziende e imprese presenti sul territorio che abbiano subito una variazione di toponomastica d’ufficio, una comunicazione rilasciata per gli usi consentiti dalla legge e in esenzione da bollo.

**Articolo 10 – Stradario**

L'Ufficio Anagrafe deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

**NUMERAZIONE CIVICA**

**Art. 11 - Attribuzione**

1. Ogni area di circolazione denominata ufficialmente ha una propria numerazione civica ordinata secondo la successione naturale dei numeri (numerazione progressiva) costituita da numeri esterni che contraddistinguono gli accessi (porte, portoni e cancelli, ecc.) dall’area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, Uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.). Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano avuto una denominazione ufficiale.

2. Nel caso di apertura di un nuovo accesso tra altri già consecutivamente numerati, la numerazione civica sarà assegnata facendo riferimento al numero civico che precede; nel caso in cui non ci siano numeri disponibili si fa riferimento al numero civico che precede seguito da una lettera in progressione alfabetica.

3. Nel caso in cui non sia possibile applicare la metodologia descritta al comma precedente in quanto non risultino disponibili numeri civici, sarà necessario procedere ex novo alla numerazione parziale o completa dell’area di circolazione.

4. Nel caso di nuove costruzioni all’interno dei centri o nuclei abitati deve essere applicata la stessa norma precedente, se non siano stati lasciati numeri civici disponibili per le future costruzioni oppure non se ne siano resi disponibili per demolizioni nella medesima area della nuova costruzione.

**Art. 12 - Numerazione civica all’interno dei centri abitati**

1) All’interno dei centri abitati devono essere rispettate le seguenti norme:

a) la via ha origine nella parte più vicina alla sede comunale o comunque all’accesso ritenuto principale;

b) in aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viale, vicolo, ecc.) la numerazione deve incominciare dall’estremità che fa capo all’area di circolazione ritenuta più importante, assegnando i numeri dispari a sinistra e i pari a destra. Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall’altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari;

c) in aree di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale;

d) per le brevi rientranze di tratti viari o per corti che non costituiscano una distinta area di circolazione o per strade private chiuse al pubblico, si procede nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada (il verso da sinistra verso destra per un osservatore che dia le spalle all’area di circolazione).

e) i numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso principale, ad un’altezza di mt. 2,00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili.

**Articolo 13 - Numerazione civica fuori dei centri abitati**

La numerazione civica attribuita agli accessi di case sparse, o abitazioni isolate, o accessi sulle strade di minore importanza (mulattiere, sentieri, strade vicinali, piste ecc.), purché brevi, situate fuori dai centri abitati dovrà ricadere sulla strada principale indicata nello stradario alla quale hanno accesso.

**Articolo 14 -Numeri civici per i futuri accessi**

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

**Articolo 15 - Tipologia accessi**

1. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, box, garage, autorimesse ecc., non escluse le grotte, baracche e simili adibite ad abitazioni.

2. Sono escluse solo: le porte delle chiese; gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia; le porte di ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili.

**Articolo 16 - Soppressione numeri civici**

In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve darne comunicazione al Comune per la soppressione dei numeri civici al fine della regolare tenuta dello stradario comunale.

**Articolo 17 – Oneri**

Nel caso di cambiamento dell'onomastica che comporti anche la variazione della numerazione civica degli edifici già esistenti, l'Amministrazione comunale, ultimati i lavori di riordino, provvederà all'apposizione del numero civico assegnato a proprie spese. Nel caso di nuova costruzione, all'atto della richiesta di abitabilità o di agibilità, secondo quanto dispone l’art. 43 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223, il proprietario e/o il costruttore, dovranno versare al Comune un importo equivalente al costo della targhetta del numero civico o del numero interno (se previsto).

Le spese per l’onomastica e la numerazione civica sono a carico del Comune, che ha facoltà di addebitare al proprietario dell’immobile il costo della targhetta della numerazione civica sia esterna che interna; Il comune di Scheggino, con questo regolamento, dispone che la fornitura e la posa in opera dei numeri civici esterni e dei numeri interni siano a carico del proprietario dell’immobile. Le tariffe per la fornitura dei numeri civici e dei numeri interni sono determinate periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale.

**Articolo 18 - Richiesta numerazione civica**

L’indicazione del numero civico deve essere richiesta, secondo quanto dispone l’art. 43 del DPR30/05/1989, n. 223, all’atto della presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità da parte del proprietario e/o costruttore, non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

**Articolo 19 - Numerazione interna**

1. La numerazione civica interna è costituita dall'insieme dei numeri necessari per individuare le unità ecografiche semplici a cui si accede direttamente dall'esterno.

2. Le unità ecografiche soggette a numerazione interna sono:

- l'abitazione

- il locale ad uso di attività economica (ufficio, esercizio ecc.)

- le pertinenze dell'abitazione (box, garage e annessi esclusi i locali tecnici).

3. Gli accessi alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici ecc.) aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri.

4. La numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto.

5. In presenza di più scale o cortili anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso unico o principale.

6. Le unità ecografiche semplici alle quali si accede direttamente da un cortile devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.

**Articolo 20 – Obblighi**

1. Con la domanda di assegnazione del numero civico l'avente titolo deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura dello stesso.

2. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata vi provvede il Comune addebitandogli la relativa spesa secondo quanto stabilito dall'art.43 del D.P.R. n.223 del 1989.

3. La richiesta dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell’abitabilità o agibilità di un immobile (comma 2 art. 43 del DPR 223/89).

4. L’Ufficiale di Anagrafe, in accordo con l’Ufficio Tecnico, assegna il numero civico esterno ed interno e lo comunica all’interessato.

5. E’ fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste le targhe dell’onomastica e della numerazione civica di averne massima cura.

**Art. 21 - Caratteristiche della targhetta della numerazione civica esterna e/o interna**

Le targhe indicanti la numerazione civica esterna e interna devono essere di materiale resistente e rispecchiare le seguenti caratteristiche:

- piastrella numero civico in ceramica di forma rettangolare di cm. 15X11 (h) con angoli smussati con fondo bianco riquadro e numero in blu dipinto a mano o stampato, da utilizzare nei centri storici e nelle case sparse;

- piastrella numero interno in ceramica di forma rettangolare dei cm 7X5 (h), con fondo bianco, riquadro e numero scritto in blu;

Non sono ammesse targhette di tipologia diversa da quella standardizzata prevista dall’Amministrazione comunale.

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 22 – Spese**

Le spese per la toponomastica e il riordino della numerazione civica sono a carico del Comune salvo quelle derivanti dall’apposizione di nuovi numeri civici come stabilite dall'art. 17 del presente regolamento.

**Articolo 23 - Copertura finanziaria**

L’Amministrazione comunale garantisce nel proprio bilancio idonee risorse per far fronte alle esigenze connesse alle attività previste nel presente regolamento.

**Articolo 24 – Divieti**

1. E’ fatto divieto a chiunque di adottare numerazioni esterne ed interne in difformità alle indicazioni previste dal presente Regolamento.

2. È vietato a terzi attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, sporcare le tabelle della segnaletica stradale, le targhe relative all’onomastica stradale e le targhe della numerazione civica esterna ed interna.

3. Chi effettua vigilanza sul territorio, qualora venga a conoscenza dell'avvenuta violazione, provvederà a comunicarla all’Ufficio Anagrafe al fine di ordinare il ripristino con spese a carico dei trasgressori, ai quali saranno inoltre applicate le sanzioni previste nel presente Regolamento, salva ed impregiudicate le sanzioni di Legge.

**Art. 25 - Sanzioni - Vigilanza**

1. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00 (art. 7-bis del T.U. 267/2000) nella misura indicata nella seguente TABELLA:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo di infrazione** | **Sanzione prevista** |
| Attribuzione abusiva di numero civico  Pagamento in misura ridotta | Da € 25,00 a € 500  € 50,00 |
| Mancata richiesta di attribuzione di numero civico  Pagamento in misura ridotta | Da € 25,00 a € 500  € 50,00 |
| Mancata esposizione della targhetta  Pagamento in misura ridotta | Da € 25,00 a € 500  € 50,00 |
| Apposizione di targhetta non regolamentare  Pagamento in misura ridotta | Da € 25,00 a € 500  € 50,00 |
| Distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualunque modo illeggibili le targhe relative all’onomastica stradale o le targhette relative alla numerazione civica  Pagamento in misura ridotta | Da € 25,00 a € 500  € 50,00 |

**Articolo 26 – Aggiornamento**

Il Comune deve tenere costantemente aggiornate la toponomastica e la numerazione civica in stretta consonanza con le direttive dell’ISTAT e, per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).